

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Provincia di R O M A

ORIGINALE

Registro Generale n. 132

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 132 DEL 14-12-2015

Ufficio: VIGILI URBANI

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di dicembre, il Sindaco PUCCI DAMIANO

Considerato che nel territorio comunale annualmente si rileva la presenza della "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

Visto l'art. 1 del D.M. 30.10.2007, con il quale si dispone la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree;

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono e/o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto possono causare nell'uomo reazioni epidermiche ed allergiche atteso che i peli, sia quelli presenti sul corpo della larva che quelli costituenti i nidi, sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Dato atto che il citato D.M. 30/10/2007 prevede all'art. 4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall'Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale per le finalità di cui al D.lgs. 214/05;

Considerato che, nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate da persone ed animali, la competenza ad adottare provvedimenti di natura sanitaria locale è del Sindaco;

Ritenuto opportuno porre in essere un'efficace azione di prevenzione del fenomeno che si presenta all'arrivo della stagione primaverile, così da non creare le condizioni favorevoli alla sua proliferazione e diffusione ed attuare un'azione territoriale complessiva di difesa nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere reale e concreta efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.lgs. 19/08/2005 n. 214 e s.i.m.;

Visto il D.M. del 30.10.2007 e s.i.m.;

Visto il D.M. 17/04/1998 del Min. delle Politiche Agricole;

Visto che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere e controllare il fenomeno infestante;

Vista la Legge 689/81;

Vista la L. 241/90 e s.i.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di igiene e sanità;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 05/03/2014;

Visto l'art. 117 del D.lgs. 31/03/1998 n. 112;

Visto l'art. 50 e 54 del D. lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.i.m.;

ORDINA

- a) a tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, a coloro che per patto contrattuale a qualsiasi titolo sono conduttori, affittuari, usufruttuari, possessori ed utilizzatori di terreni di effettuare, **entro e non oltre il 28 Febbraio dell'anno 2016 e di ogni anno successivo** (per gli anni bisestili il termine si intende fissato al 29 Febbraio), tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi messi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*);
- b) dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero, tutte le specie di pino e di quercia e in particolare: il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), senza per questo trascurare altre agrifoglie, quali –a mero titolo esemplificativo– quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide;
- c) nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto a), venisse riscontrata la presenza di “nidi” di processionaria del pino, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali nidi, secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;
- d) di evitare la lotta con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti, essi dovranno essere effettuati con idonea attrezzatura nel rispetto della sicurezza sanitaria e con le dovute tutele;
- e) di provvedere, per tutto l'anno 2016 ed anni seguenti, anche successivamente alla data del 28 Febbraio, ad una costante verifica delle condizioni fitosanitarie delle alberature eliminando ogni eventuale focolaio di infezione.

In particolare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/10/07 si dovrà provvedere alla disinfestazione con interventi di difesa secondo quanto disposto dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- in inverno, inizio primavera, quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;
- in estate è consigliabile l'asportazione, dei vecchi nidi vuoti contenenti i peli urticanti;
- in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base

di

Bacillus thuringiensis varietà kurstaki oppure, possono essere effettuati trattamenti con

prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l'insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti.

Per eseguire le operazioni sopradescritte è necessario munirsi di tuta, mascherina ed occhiali protettivi.

La presente Ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso ed esplica la sua efficacia ed applicabilità anche per gli anni successivi fino all'emissione di eventuale analoga disposizione sostitutiva od integrativa. Gli interventi di cui ai precedenti punti dovranno essere effettuati entro le scadenze annuali sopra richiamate.

AVVISA

La cittadinanza:

- che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti nonché conferire gli stessi nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato ed organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo che il fatto non costituisca illecito penale e/o non si configuri come illecito amministrativo previsto dall'art. 54 del D.lgs. 214/05 e D.M. 30/10/2007 e s.i.m. e da altra specifica normativa specifica in materia, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 77 del vigente Regolamento di P.U. con le procedure di cui alla L. 689/81.

Resta salva la facoltà dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste, con l'addebito delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

DEMANDA

all'ufficio di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'ordine la vigilanza e verifica del rispetto delle disposizioni dettate con la presente ordinanza.

DISPONE

ai sensi dell'art. 32, c. 1°, della L. 69/09, che la presente ordinanza sia pubblicata sul proprio sito informatico per la relativa diffusione, nonché affissa nei luoghi pubblici;

Dispone altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

- 1- Comando di Polizia Locale;
- 2- Al Responsabile Settore Tecnico –Ufficio Igiene e Sanità e Patrimonio- per quanto di competenza in ordine agli interventi nelle aree pubbliche e nei giardini per la tutela dell'igiene e sicurezza pubblica;
- 3- Comandi Stazione Carabinieri di Rocca Priora e di San Cesareo (per gli ambiti territoriali di competenza);
- 4- Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Rocca di Papa;
- 5- Ente Parco dei Castelli Romani;
- 6- ASL RM H1;

La presente disposizione revoca e sostituisce ogni altra disposizione specifica in merito.
Ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Fabiani Alessandro.

Avverso la presente ordinanza da chiunque ne abbia legittimo interesse, in alternativa, è ammesso:

- ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, L. 1034/71 ;
- ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione, L. 1199/1971;
- ricorso gerarchico, entro 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura di quanto apposto, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del combinati disposto degli art. 37, c. 3°, del CdS ed art 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
Dott. Damiano Pucci